



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 09-05-2020

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI) anno 2020 DL 18 del 17/03/2020 art. 107, comma 5 Determinazioni

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **11:20**, presso la sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **ANNA CATALANO**, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARINA DEL RY**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 17** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
PAGANINI MONICA	P	CARFAGNINI IDA	P
TINFENA GIANLUCA	P	ROFFINO MATTEO	P
NARDI MASSIMILIANO	P	COPPOLA FERDINANDO	P
LUCIANI SARA	P	GATTI MAURIZIO	P
MONFRONI CAMILLA	P	RIGHI BRUNELLA	P
ROMEO SALVATORE	P	PAVERO GINO	P
DEVOTO CRISTINA	P	MASSI VALENTINA	P
BIANCHINI CARMELA	P	BINETTI ALESSIO	P
CATALANO ANNA	P		

All'inizio della discussione della proposta di delibera di cui al punto n. 6 dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura degli emendamenti presentati:

- Tre proposte di emendamento alla delibera di Consiglio Comunale presentate dal Gruppo consiliare "Cambiamo! Con Toti", prot. n. 8200 del 5/05/2020, allegate alla presente deliberazione (All. A) ad oggetto: Annullamento prima rata Tari attività ricettive; (All. B) ad oggetto: Annullamento prima rata Tari Esercizi pubblici; (All. C), ad oggetto Detrazione Tari anziani non autosufficienti

La dott.ssa Petacco, Capo Area Socio-Amministrativa, presente in aula, legge il proprio parere e dà atto del parere del Revisore dei Conti.

Inizia il dibattito riportato nel verbale della seduta. Terminata la discussione il Presidente mette in votazione dapprima gli emendamenti:

Emendamento Gruppo consiliare "Cambiamo! Con Toti", prot. n. 8200 del 5/05/2020 All A- Annullamento prima rata Tari attività ricettive

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 4

Contrari: n. 13 (maggioranza e Consigliere Alessio Binetti)

L'emendamento non viene approvato

Emendamento Gruppo consiliare "Cambiamo! Con Toti", prot. n. 8200 del 5/05/2020 - All B ad oggetto: Annullamento prima rata Tari Esercizi pubblici;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 4

Contrari: n. 13 (maggioranza e Consigliere Alessio Binetti)

L'emendamento non viene approvato

Emendamento Gruppo consiliare "Cambiamo! Con Toti", prot. n. 8200 del 5/05/2020 - All C ad oggetto: (All. C), ad oggetto Detrazione Tari anziani non autosufficienti

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 5

Contrari: n. 12 (maggioranza)

L'emendamento non viene approvato

Terminata la votazione sugli emendamenti che non stati approvati, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera di cui al punto n. 6 dell'ordine del giorno, così formulata e depositata in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 48;

Visto il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione C.C. n. 35/2019;

Vista la legge 27.12.2019 n. 160, G.U. n. 304 del 30.12.2019, legge di bilancio 2020;

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", che, tra l'altro, differisce al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale*

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Dato atto che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 738) che " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Dato atto che la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019:

- obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99;
- la nuova deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il benchmark di riferimento;
- la manovra Tari, conseguentemente, lega indissolubilmente i tre documenti costituiti dalle delibere di approvazione del PEF, del regolamento e delle tariffe tari, nella misura in cui gli stessi costituiscono allegati obbligatori al bilancio, a giustificazione della relative entrata e spesa;

Visto il D.L. n. 124 del 26.10.2019, art. 57 bis comma 1 lettera b), con il quale si è stabilito quanto appresso in merito alla questione delle tariffe TARI per il 2020: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani , per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Preso atto che le accennate problematiche operative nella redazione e gestione dei nuovi piani finanziari dei rifiuti, come segnalato anche da ANCI e ANUTEL e ora accentuate anche dalle note complicazioni derivanti dall'emergenza sanitaria in essere, hanno indotto il legislatore ad intervenire ulteriormente in materia di TARI secondo quanto di seguito indicato:

- il richiamato D.L. 18/2020 "Cura Italia", all'art. 107 comma 4, dispone *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"*;
- Da quanto sopra consegue che mentre il DL 124/2019 ha rinviato al 30 aprile 2020 il termine per deliberare sia le tariffe sia i regolamenti della Tari tributo e della Tariffa corrispettiva, il DL 18/2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 solo le tariffe della Tari tributo e della Tariffa corrispettiva;
- L'art. 107, comma 5 del DL 18/2020, dispone infine che, al fine di garantire compiutamente gli adempimenti connessi al nuovo sistema tariffario predisposto da ARERA, tenuto conto della grave fase di emergenza in corso, *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare"*

le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Considerato che ad oggi il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante nel Comune di Arcola - Acam S.p.a./Acam Ambiente S.p.a. Gruppo IREN non ha ancora definito il proprio piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proponendo:

- in data 7 marzo u.s. una “simulazione” oggetto di osservazioni da parte di questa Amministrazione con Nota prot. n.5447 del 19.03.2020, inviata all’Autorità d’Ambito competente;
- in data 21 aprile u.s. una tabella del PEF 2020 con i valori economici delle voci di costo di competenza del Gestore, la quale necessita di ulteriori approfondimenti anche in ordine alle modalità di copertura della spesa per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche con persone in stato di isolamento Covid-19, come da quesito richiesto alla Regione Liguria /AATO Rifiuti con ns. prot. 7468 del 20 aprile u.s.;

Ritenuto quindi opportuno, anche a causa dei tempi tecnici necessari alla definizione della predetta procedura, avvalersi della suddetta possibilità offerta dal vigente art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 in merito al tributo TARI per il corrente anno;

Richiamata la deliberazione C.C. n.23 del 27.03.2019 ad oggetto: “PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO COMUNALE TARI 2019-2021 E APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019”, con la quale sono state definitivamente approvate le tariffe TARI in vigore lo scorso anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata, altresì, la deliberazione G.C. n. 80 del 20/04/2020 ad oggetto “ADOZIONE MISURE ECCEZIONALI VOLTE ALL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DEI CITTADINI”, con la quale, fra l’altro, si è stabilito di mandare al Consiglio Comunale per la previsione di differimento prima rata TARI al 30 giugno 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Sonia Parodi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Socio-Amm.va Dott.ssa Emilia Petacco;

Con 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binetti Alessio, Gatti Maurizio, Massi Valentina, Righi Brunella, Pavero Gino)

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 2) Di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di idonea deliberazione inerente l'oggetto, sulla base di quanto in premessa espresso e inclusiva di quanto di seguito deliberato;
- 3) Di avvalersi, per quanto riguarda la definizione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2020, di quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del DL 18/2020, approvando pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n.23 del 27.03.2019, anche per l'anno 2020;
- 4) Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dalla richiamata normativa;
- 5) Di stabilire che, per l'anno 2020, la riscossione del tributo avverrà sulla base di quanto sopra riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento come segue: 1 rata 30 giugno, 2 rata 5 settembre, 3 rata 5 dicembre 2020;
- 6) Di riconoscere e confermare le riduzioni ed esenzioni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TARI e congiuntamente a quanto stabilito per il 2019 con la citata deliberazione;
- 7) Di mandare ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione della stessa al Dipartimento delle Finanze;
- 8) Di confermare il Responsabile Area Socio-Amm.va Dott.ssa Emilia Petacco, funzionario responsabile del tributo in argomento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti, autorizzandolo, conseguentemente, anche alla sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla gestione del tributo, inclusi quelli posti in essere nelle attività di recupero del gettito e similari;
- 9) Di attribuire valore anche regolamentare alla presente deliberazione relativa alla T.A.R.I..

Inoltre, stante l'urgenza, con 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binetti Alessio, Gatti Maurizio, Massi Valentina, Righi Brunella, Pavero Gino)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

Il Presidente alle ore 13.30 sospende la seduta per una breve pausa

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa MONICA PAGANINI

Il Presidente
ANNA CATALANO

Il Segretario
Dott.ssa MARINA DEL RY

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 27-05-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 09-05-2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY
